

Commentary in Occupational Health and Laws

Il lavoro che cambia e la nuova tabella delle malattie professionali in Italia

The changing work environment and the new tables of occupational diseases in Italy

Angelo SACCO¹

¹*Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia. U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, ASL Roma 4, Civitavecchia, Italia. E-mail: angelo.sacco@alice.it ORCID: 0000-0002-8429-5314.*

* *Author for the correspondence*

Abstract

Fifteen years after the last update, the Ministry of Labor and Social Policies, in conjunction with the Ministry of Health, has released the new tables of occupational diseases in Italy with the decree of October 10, 2023. This commentary examines the modifications made, highlighting the update in knowledge related to work-related pathologies and adaptation to recent labor dynamics. It explores the attempt to simplify and make the tables more effective for use in the social insurance context and the management of occupational diseases in industry and agriculture.

Riassunto

Dopo quindici anni dall'ultimo aggiornamento, in Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha rilasciato le nuove tabelle delle malattie professionali con il Decreto interministeriale del 10 ottobre 2023. Questo articolo analizza le modifiche apportate, mettendo in luce l'aggiornamento delle conoscenze relative alle patologie da lavoro e l'adeguamento alle recenti dinamiche lavorative. Si esamina il tentativo di semplificare e rendere più efficaci le tabelle per il loro utilizzo nel contesto assicurativo sociale e la gestione delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.

Parole chiave: aggiornamento normativo; Italia; malattie professionali; malattie professionali; prevenzione; salute e sicurezza sul lavoro. **Key words:** health and safety at work; Italy; prevention measures; occupational diseases; work-related diseases.

Cite this paper as: Sacco A. Il lavoro che cambia e la nuova tabella delle malattie professionali in Italia [The changing work environment and the new tables of occupational diseases in Italy]. *G Ital Psicol Med Lav.* 2024;4(1):1-5.

Received: 10 December 2023; Accepted: 11 January 2024; Published: 15 February 2024

Quindici anni dopo l'ultimo aggiornamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ha licenziato le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura con la promulgazione del Decreto interministeriale 10 ottobre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18/11/2023) entrato in vigore dal 19 novembre 2023 [1].

Nel suo assetto generale, il nuovo decreto – che sostituisce il D.M. 9 aprile 2008 [2] - ha conservato la forma originaria mantenendo la distinzione tra la *tabella nell'industria* e la *tabella nell'agricoltura*; permane, pertanto, nella visione delle malattie dei lavoratori, la vecchia idea del lavoro finalizzato alla produzione di beni e tradizionalmente distinto in "industriale" e "agricolo", nonostante ormai da molti anni buona parte della forza lavoro sia impiegata nel terziario e nei servizi.

Anche l'architettura delle tabelle non ha subito variazioni. Ciascuna tabella continua a essere costituita da 3 colonne: la prima (la colonna di sinistra) riporta la singola malattia o il gruppo di malattie (numerata progressivamente) e lo specifico fattore di rischio che ne è la causa; quando la voce tabellare della prima colonna riporta un gruppo di malattie, le singole patologie vengono opportunamente elencate (utilizzando le lettere dell'alfabeto in ordine crescente); nella colonna centrale (la seconda) trovano posto le lavorazioni oggetto di tutela che espongono all'agente di rischio; nella terza colonna è indicato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell'esposizione al rischio. Pertanto, nel caso di malattia indicata nella prima colonna della tabella insorta in soggetto che ha svolto lavorazione tabellata (indicata nella seconda colonna) entro e non oltre il periodo massimo d'indennizzabilità (indicato nella terza colonna), siamo al cospetto della cosiddetta "malattia tabellata"; in questa situazione, l'Inail, nella definizione medico-legale del caso, applica il concetto della "presunzione legale di origine", potendo rigettare la richiesta dell'Assicurato solo dopo avere dimostrato l'insussistenza del nesso causale tra l'infermità denunciata e la lavorazione espletata.

Il lavoro di revisione delle tabelle è stato svolto dalla Commissione scientifica di cui all'art. 10 del D.Lgs. 38/2000, ricostituita di recente a seguito del D. 12/12/2018; la Commissione, nell'elaborazione delle nuove tabelle (dalla stessa poi adottate con delibera del 2 agosto 2023), si è avvalsa, così come indicato dall'art. 2 del medesimo D. 10/10/2023, anche dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 ovvero delle tre liste di malattie contenute nel D.M. 10/06/2014 (Lista I: Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; Lista II: Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, Lista III: Malattie la cui origine lavorativa è possibile).

Le *modifiche* e le *integrazioni* apportate alle tabelle palesano un apprezzabile sforzo del legislatore – già evidente con la promulgazione del D.M. 9 aprile 2008 [3] - a recepire le conoscenze più recenti in tema di patologia da lavoro, semplificando alcune delle voci tabellari per renderle più facilmente intelleggibili e trasformando le tabelle in uno strumento più agile da utilizzare in ambito assicurativo sociale con un auspicabile contenimento del contenzioso. In questo senso deve essere senz'altro interpretata la sistematica eliminazione, per ciascuna voce, della frase "altre malattie causate da...", lasciando in modo inequivoco - nel caso di malattie non espressamente elencate in tabella - l'onere della prova della dimostrazione del nesso causale al lavoratore e l'aggettivazione di "cronico" di ogni patologia a sottolineare la imprescindibilità, per il riconoscimento in ambito assicurativo sociale della patologia, del carattere medico-legale della permanenza.

Elemento comune di novità per entrambe le tabelle è la cassazione dell'anchilostomiasi, patologia inclusa già nella prima tabella delle malattie professionali di cui al Regio Decreto 13 maggio

1929 n.928; ciò a sostanziare, una volta per tutte – forte, il legislatore, della consolidata esperienza maturata in epoca Covid – la definitiva esclusione delle malattie infettive dal novero delle malattie professionali, rientrando, piuttosto, le loro conseguenze (temporanee e permanenti) nella tutela normativa riservata agli infortuni sul lavoro.

Anche alcune voci delle vecchie tabelle del 2008 riguardanti le malattie del sistema muscolo-scheletrico (patologie ormai di gran lunga prevalenti nel nostro paese [4]), sono state modificate; in quest'ambito, assai interessante appare il tentativo di classificare le malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore (voce n. 74 per l'industria e n. 21 per l'agricoltura) in tre gruppi, sulla base del distretto corporeo: distretto della spalla, distretto del gomito e distretto del polso e delle dita.

In taluni casi la modifica della voce tabellare è soltanto lessicale (ad esempio, da "tumore" a "carcinoma" o a "tumore maligno", in altri casi è sostanziale (ed esempio, da "tumore della vescica" a "tumore maligno della vescica compresi gli stati precancerosi" come avviene per le voci 29 lettera c) e 35 lettera d) della tabella dell'industria).

Per le malattie da vibrazioni meccaniche (voce 72 per l'industria e voce 19 per l'agricoltura) e da sovraccarico biomeccanico (voce 74 per l'industria e 21 per l'agricoltura) e per l'ernia discale del tratto lombare (voce 77 per l'industria e 20 per l'agricoltura) è stata modificata la definizione qualitativa delle lavorazioni nocive da "lavorazioni, svolte in modo non occasionale, ..." a "lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico..."; solo per fare un esempio, l'limitandoci alla sola ernia discale lombare, siffatta patologia verrà indennizzata dall'Istituto con la presunzione legale d'origine soltanto se: 1. nell'industria, essa occorre entro il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione dell'attività lavorativa di 1 anno in un lavoratore che sia stato adibito a: "a) Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura" e/o a "b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci"; 2. nell'agricoltura, la patologia occorre entro il periodo massimo d'indennizzabilità di 1 anno in un lavoratore che sia stato adibito a: "a) Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente" e/o a "b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci".

Per alcune malattie si è provveduto a modificare il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione dell'attività lavorativa. In particolare, per la tabella dell'industria, detto periodo è stato esteso per alcune pneumoconiosi: per l'antracosi (voce 49) è stato portato da 5 a 20 anni; per la baritosi (voce 50) da 5 a 10 anni, per la siderosi (voce 51) da 5 a 10 anni, per la pneumoconiosi benigna da alluminio (voce 59 lettera b) da 5 a 10 anni. Per alcune patologie muscolo-scheletriche il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione dell'attività lavorativa è stato invece ridotto: da 4 a 2 anni per le neuropatie periferiche dei nervi mediano e ulnare (voce 72 lettera c) e per la tendinite calcifica o Morbo di Duplay (voce 74 lettera a). Per la tabella dell'agricoltura, per la BPCO da zolfo e da anidride solforosa (voce 49 lettera a), esso è stato portato da 6 a 2 anni; per le neuropatie periferiche dei nervi mediano e ulnare (voce 19 lettera c) da 4 a 2 anni.

Per quanto attiene ai tumori, le variazioni riguardano la sola tabella dell'industria, integrata con le seguenti neoplasie: l'epatocarcinoma per l'esposizione a cloruro di vinile (lettera e della voce 30); il tumore alla laringe e all'ovaio nelle malattie da asbesto (lettere g e h della voce 53); il carcinoma del naso-faringe per i tumori da polveri di legno (lettera c della voce 63); i tumori di tiroide, polmone, mammella, stomaco, colon, il carcinoma baso-cellulare, e le leucemie (esclusa leucemia linfatica cronica) tra le neoplasie causate dalle radiazioni ionizzanti (lettere da c a i della voce 77) che prendono il posto dei "tumori solidi" e dei tumori del sistema emolinfopoietico di cui alla lettere d) ed e) della vecchia voce n. 81 del D.M. 9 aprile 2008; viene infine inserito il tumore maligno del polmone per le "lavorazioni che espongono all'azione del radon in ambiente sotterraneo" (voce 81, lettera c) classificato come cancerogeno certo da IARC [5]. Tra le lavorazioni che determinano il carcinoma del polmone viene inserita la lavorazione in fonderia del ferro e dell'acciaio per esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (ultima lavorazione della voce 29).

Ciò che si percepisce immediatamente da una prima analisi delle tabelle è la riduzione del numero delle voci tabellari sia nell'industria sia nell'agricoltura.

Nella tabella dell'industria il numero delle malattie professionali è passato dalle 85 già previste nel D.M. 09/04/2008 alle attuali 81 con l'eliminazione di sei voci e l'aggiunta di due voci. Le voci eliminate sono le seguenti: la n. 12 relativa a "malattie causate da selenio leghe e composti", la n. 22 relativa a "malattie causate da ossido di carbonio", la n. 23 relativa a "malattie causate da cloruro di carbonile e fosgene", la n. 25 relativa a "malattie causate da composti organici del fosforo", la n. 28 relativa a "malattie causate da idrogeno solforato" e, infine, la n. 85 relativa a "malattie causate da *ancylostoma duodenalis*"; le voci aggiunte sono le seguenti: la n. 23 relativa a "malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti"; la n. 81 relativa a "malattie causate dalla esposizione a radon". Le prime 46 voci della tabella dell'industria riguardano un vasto ed eterogeneo gruppo di malattie da agenti chimici. Le voci 47-64 includono invece le malattie professionali dell'apparato respiratorio (asma bronchiale, alveolite allergica, pneumoconiosi, tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali). Le voci 65-70 riguardano le malattie occupazionali della cute (dermatite irritativa e dermatite allergica da contatto). Le voci 71-81 contengono un ampio e variegato gruppo di malattie professionali da agenti fisici (71: ipoacusia da rumore; 72-75: patologie da sovraccarico biomeccanico e da vibrazioni; 76: patologie da lavori subacquei e in camere iperbariche; 77-81: patologie da radiazioni).

Nella tabella dell'agricoltura il numero delle malattie professionali è passato da 24 a 21 unità con l'eliminazione della voce n. 3 relativa a "malattie causate da composti organici del fosforo", della n. 8 relativa a "malattie causate da composti organici dello stagno", della n. 10 relativa a "malattie causate da derivati del dipiridile" e della n. 24 relativa a "malattie causate da *ancylostoma duodenalis*". Le prime 11 voci della tabella dell'agricoltura contengono un cospicuo gruppo di malattie da agenti chimici, le voci da 12 a 14 le malattie della cute (dermatite allergica da contatto, dermatite irritativa da contatto e cloracne), le voci 15-16 le malattie dell'apparato respiratorio (asma bronchiale e alveolite allergica estrinseca), le voci 17-21 le malattie da agenti fisici (malattie da radiazioni solari, ipoacusia da rumore, malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio, ernia discale del tratto lombare, malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori).

Le nuove tabelle delle malattie professionali - la cui revisione periodica è prevista con cadenza

annuale anche sulla base dell'auspicabile aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la segnalazione di cui all'art. 139 del T.U. 1124/1965 (elenco come già detto aggiornato quasi 10 anni fa con il D.M. 10 giugno 2014) - rappresentano l'apprezzabile tentativo del legislatore di leggere gli stimoli alla evoluzione del fenomeno tecnopatologico determinato dai radicali cambiamenti del lavoro (e dei lavoratori) in atto presso la nostra come tutte le altre società post-industriali [6, 7] e di recepire le indicazioni della Raccomandazione UE 2022/2337 sull'elenco europeo delle malattie professionali [8].

Acknowledgments: None

Conflicts of Interest: None declared

References

1. Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 ottobre 2023: Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965. G.U. 21 luglio 2008 n. 169. Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18/11/2023.
2. D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 aprile 2008: Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. G.U. 21 luglio 2008 n. 169.
3. Sacco A. Malattie professionali, le nuove tabelle. Progetto Sicurezza (Maggioli Ed.), 2008, 5-6: 72-74.
4. Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro. Relazione annuale 2022. Inail, ottobre 2023. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-appendice-statistica-relazione-annuale-inail-2022.pdf>.
5. IARC. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol 100 D, Radiation. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2012.
6. Sacco A. Malattie professionali. Il punto sulle patologie muscolo scheletriche. Ambiente e Sicurezza sul Lavoro. 2011;10:16-21.
7. Sacco A. Atti del Convegno: "Malattie Professionali Emergenti". Frosinone (Ordine dei Medici), 25 ottobre 2013. Notiziario Scientifico dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone n. 1/2014 (pp. 46).
8. Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione del 20 novembre 2022 sull'elenco europeo delle malattie professionali. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 309/12. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022H2337>.



© 2024 by the author. This is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).